



Deliberazione G. C. n. 114 del 25/09/2009

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- che il momento contingente di crisi economica sta rallentando (se non bloccando) il settore immobiliare e che questo comporta gravosi impegni economici per gli utenti che anticipano oneri a fronte di investimenti non proficui;
- che si avverte la necessità di fronteggiare tale momento di crisi con misure eccezionali e contingenti che forniscano una risposta alle difficoltà da molti prospettate nel pagamento di oneri;

CONSIDERATO, che è volontà di questa amministrazione addivenire a risposte efficaci proponendo soluzioni flessibili al problema;

RITENUTO di dover adottare misure idonee a fronteggiare situazioni oggettive di disagio che richiedono l'adozione di provvedimenti eccezionali e dunque procedere a determinare modalità di proroga e/o rateizzazione di oneri, definendo il termine massimo della proroga e/o il numero il numero delle rate massime consentite insieme alla scadenza delle stesse;

VISTO l'art. 27 della L.R. 31/2002 che prevede: *"la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso ovvero all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività. Il contributo può essere rateizzato, a richiesta dell'interessato."* e che *"la quota di contributo relativa al costo di costruzione è corrisposta in corso d'opera, secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune"*;

SENTITA la Ragioneria in merito al problema la quale, per questione di equilibri di bilancio, si esprime indicando la data del 15.12.2009 come termine ultimo ammissibile per introitare le somme relative a provvedimenti riportanti scadenze nell'esercizio in corso;

DATO ATTO di voler accogliere richieste di proroga e/o rateizzazione degli oneri concessori ove motivate dalla crisi economica contingente, ma di poter concedere proroga al pagamento degli oneri fino al termine massimo improrogabile del 15.12.2009;

DATO atto altresì che la proroga possa essere concessa solo dietro presentazione al Comune di Polizza fidejussoria a garanzia che contenga al suo interno le seguenti disposizioni: *"Il deposito cauzionale definitivo è fissato nella misura del 100% delle somme dovute e dovrà essere depositato su richiesta dell'Amministrazione."*

*Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito nelle seguenti modalità: a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da primaria compagnia in possesso dei requisiti di cui alla L.10/06/'82 n.348.*

*La cauzione presentata mediante fidejussione bancaria o assicurativa dovrà essere rilasciata per lo specifico oggetto del contratto e prevedere espressamente:*

*- l'impegno della Banca/Società a costituirsi fidejussore nell'interesse del contraente e a favore del Comune di Fornovo di Taro in modo irrevocabile ed incondizionatamente, fino alla concorrenza di € \_\_\_\_\_;*

*- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'ente appaltante, ogni eccezione rimossa;*



Deliberazione G. C. n. 114 del 25/09/2009

*- l'efficacia della garanzia fidejussoria per il periodo di durata contrattualmente stipulato e la dicitura che "la garanzia sarà svincolata dall'A.C. alla data in cui questi verificherà il completo adempimento contrattuale";*

*La cauzione definitiva, richiesta a garanzia della corretta esecuzione del contratto, resta pertanto vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza";*

RITENUTO che comunque debba prevedersi un conguaglio nel versamento degli oneri di urbanizzazione in caso di interventi modificativi delle tabelle di riferimento;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile del servizio, in ottemperanza all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);

VISTO il parere favorevole sulla regolarità contabile, rilasciato dal responsabile del servizio, in ottemperanza all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);

SU PROPOSTA del Settore Urbanistica Edilizia;

A VOTI unanimi, favorevoli e palesi;

## **DELIBERA**

1. DI ACCOGLIERE, per l'anno 2009, richieste di proroga e/o rateizzazione degli oneri concessori ove motivate dalla crisi economica contingente, ma di poter concedere proroga al pagamento degli oneri fino al termine massimo improrogabile del 15.12.2009;

2. DI CONCEDERE proroga dietro presentazione al Comune di Polizza fidejussoria a garanzia che contenga al suo interno le seguenti disposizioni: *"Il deposito cauzionale definitivo è fissato nella misura del 100% delle somme dovute e dovrà essere depositato su richiesta dell'Amministrazione.*

*Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito nelle seguenti modalità: a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da primaria compagnia in possesso dei requisiti di cui alla L.10/06/82 n.348.*

*La cauzione presentata mediante fidejussione bancaria o assicurativa dovrà essere rilasciata per lo specifico oggetto del contratto e prevedere espressamente:*

*- l'impegno della Banca/Società a costituirsi fidejussore nell'interesse del contraente e a favore del Comune di Fornovo di Taro in modo irrevocabile ed incondizionatamente, fino alla concorrenza di € \_\_\_\_\_;*

*- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'ente appaltante, ogni eccezione rimossa;*

*- l'efficacia della garanzia fidejussoria per il periodo di durata contrattualmente stipulato e la dicitura che "la garanzia sarà svincolata dall'A.C. alla data in cui questi verificherà il completo adempimento contrattuale";*

*La cauzione definitiva, richiesta a garanzia della corretta esecuzione del contratto, resta pertanto vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo*



Deliberazione G. C. n. 114 del 25/09/2009

*dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza”;*

3. DI PREVEDERE che in caso di aggiornamento del costo di costruzione e/o degli oneri di urbanizzazione in costanza di proroga, si procederà all'aggiornamento degli importi per la pratica e alla conseguente richiesta di conguaglio al titolare del titolo abilitativo;
4. DI STABILIRE che l'importo dovuto da parte del concessionario per la quota parte degli oneri concessori non versati all'atto del ritiro del Permesso, si intenderà maggiorato degli interessi legali per i mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del ritiro della concessione edilizia e la data di corresponsione del contributo di costruzione dovuto. Gli importi relativi agli interessi legali dovranno essere versati all'atto del pagamento del contributo di costruzione dovuto;
5. DI DETERMINARE come segue le modalità di pagamento e/o rateizzazione delle somme dovute al Comune per oneri concessori:  
MODALITÀ DI PROROGA E/O RATEIZZAZIONE DI ONERI”  
*Previa acquisizione di richiesta formale da parte dell'interessato, il pagamento dell'importo derivante da oneri concessori, può essere effettuato:*
  1. *in un'unica soluzione entro e non oltre la data improrogabile del 15.12.2009;*
  2. *mediante rateizzazione in max. 3 rate con scadenze rispettivamente al 15.10.2009 – 15.11.2009 – 15.12.2009*
    - *la rateizzazione dovrà essere sempre garantita da fideiussione bancaria o assicurativa, a prima richiesta, con primaria compagnia e con rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 codice civile per l'intero ammontare dell'importo prorogato e/o rateizzato*
    - *in caso di mancato pagamento, in caso di rateizzazione, anche di una sola rata, si procederà all'escussione della fideiussione per l'intero ammontare della sanzione residua gravata da interessi.”*
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di apposita votazione unanime, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.-